

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Martedì 20 ottobre 2015

Plenaria

84ª Seduta

Presidenza del Presidente
STEFANO

La seduta inizia alle ore 20,05.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

(Doc. IV, n. 10) Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche del signor Marcello Dell'Utri, senatore all'epoca dei fatti, nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti (n. 17067/12 RGNR)

(Seguito e conclusione dell'esame)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 22 settembre 2015.

La relatrice, senatrice LO MORO (PD), illustra la propria proposta conclusiva, evidenziando preliminarmente che la Corte costituzionale nella sentenza n. 390 del 2007 ha seguito un approccio in base al quale la Camera a cui viene rivolta una richiesta di autorizzazione deve verificare innanzitutto quale sia la «direzione dell'atto di indagine», ossia se lo stesso sia rivolto sul piano teleologico-funzionale esclusivamente nei confronti di terzi destinatari delle intercettazioni (con conseguente configurabilità del carattere fortuito delle intercettazioni dei parlamentari che interloquiscono occasionalmente con tali soggetti e con facoltà di chiedere l'autorizzazione all'utilizzo alla Camera di appartenenza *ex post*) o, viceversa, se sia finalizzato a carpire, *in fraudem legis*, elementi indiziari a carico del parlamentare tramite sottoposizione a controllo di utenze telefoniche di terzi (con conseguente inutilizzabilità delle intercettazioni nei confronti

del parlamentare in questione, per mancata acquisizione *ex ante* dell'autorizzazione della Camera).

Diverso è ovviamente il caso delle intercettazioni dirette (ossia effettuate sull'utenza del parlamentare), nelle quali la protezione che l'ordinamento costituzionale appresta presuppone la necessità di un'autorizzazione preventiva, a prescindere da ogni altra valutazione in merito alla direzione dell'atto di indagine, il cui orientamento diretto nei confronti del parlamentare viene in qualche modo presunto *iuris et de iure*.

Tale tematica va inquadrata nell'ambito della modifica introdotta nel 1993 relativamente all'articolo 68 della Costituzione, a seguito della quale si è passati dal vecchio regime dell'autorizzazione a procedere *tout court* al nuovo regime delle cosiddette autorizzazioni *ad acta*. Queste ultime presuppongono una nuova impostazione di fondo del sistema delle immunità – sottolineato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 390 del 2007 – atta a connotare le stesse quali deroghe al principio della parità dei cittadini di fronte alla giurisdizione, giustificate esclusivamente dall'esigenza (appunto «funzionale») di proteggere la funzione parlamentare rispetto a indebite ingerenze dell'autorità giudiziaria. Se, come ha sottolineato la Corte nella predetta sentenza del 2007, la prospettiva di fondo sottesa alle autorizzazioni *ad acta* di cui all'articolo 68 della Costituzione è quella «funzionale» (l'unica in grado di giustificare una deroga al principio di eguaglianza), allora occorre chiedersi quali siano le ricadute di tale approccio sul sistema delle intercettazioni casuali.

In particolare, il parametro funzionale della «direzione dell'atto di indagine», sul quale, come detto, la Corte incentra l'attenzione nella sentenza n. 390 del 2007, presuppone che in tali casi non basta la mera circostanza della comunicazione tra il terzo ed il parlamentare per comportare la non occasionalità (e la conseguente inutilizzabilità) delle attività di captazione, essendo invece a tal fine necessario che l'autorità procedente sia mossa da un intento investigativo specificamente rivolto nei confronti del parlamentare e che utilizzi quindi l'intercettazione su utenze di terzi con l'obiettivo di raccogliere prove nei confronti del parlamentare *in fraudem legis*, ossia eludendo l'obbligo di preventiva richiesta di autorizzazione alla Camera di appartenenza.

Una diversa interpretazione contrasterebbe con le linee guida enunciate a tal proposito dalla Corte costituzionale e produrrebbe sul piano concreto effetti paradossali, obbligando gli inquirenti a interrompere le intercettazioni sull'utenza di terzi non appena emerge che uno dei destinatari interloquisca con un parlamentare, a prescindere dal mutamento di direzione dell'indagine e quindi anche nei casi in cui tale mutamento non sia in concreto riscontrabile e il parlamentare non sia quindi coinvolto direttamente nell'indagine. L'assurdità di tale approccio appare evidente se si pensi che qualsivoglia criminale, per sottrarsi a possibili intercettazioni telefoniche, potrebbe, in tale erronea prospettiva interpretativa, contattare strumentalmente un parlamentare, al fine di ottenere in tal modo la sospensione immediata di eventuali attività di captazione in essere sulla propria utenza.

Tutto ciò premesso sul piano metodologico, si evidenzia che il documento in esame, relativo all'*ex* senatore Dell'Utri, rientra tra i casi «di scuola» di intercettazione occasionale di conversazioni tra il terzo ed il parlamentare. Infatti le intercettazioni telefoniche delle quali si chiede l'utilizzo sono state autorizzate nei confronti di terzi non parlamentari dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze, con decreto del 20 gennaio 2012, nell'ambito del procedimento n. 17337/2011 a carico di Marcello Dell'Utri e Marino Massimo De Caro, per il reato di cui agli articoli 81 capoverso, 319 e 321 del codice penale (concorso in corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio). In tale procedimento si contesta all'*ex* senatore Dell'Utri di aver sfruttato il suo ruolo istituzionale per favorire – con la collaborazione di De Caro – *«gli interessi di imprenditori russi operanti nel settore delle risorse energetiche, nei loro rapporti con le amministrazioni pubbliche interessate, così da ottenere la abilitazione ad operare direttamente in Italia in un comparto industriale di rilievo strategico con il rilascio di concessioni di stoccaggio di gas naturale relative ai giacimenti di Grottole Ferrandina e Pisticci e che, a fronte di ciò, avesse ricevuto dagli imprenditori russi, per il tramite di De Caro, consistenti somme di denaro, poi apparentemente giustificate dall'acquisto di un raro volume antico, acquisto invece del tutto fittizio»* (brano riportato integralmente dalle pagine 3 e 4 dell'ordinanza).

Di tale procedimento il Senato non è stato investito dalla competente autorità giudiziaria (ossia dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze), non essendo attualmente pervenuta alcuna richiesta di utilizzo di tali intercettazioni in relazione al procedimento penale per corruzione sopra evidenziato e conseguentemente l'ambito conoscitivo della Giunta è necessariamente circoscritto, sul piano sostanziale ma anche procedurale, alla richiesta di utilizzo in titolo, trasmessa da un diverso giudice (ossia dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli) e per un diverso fine (ossia per un procedimento penale avente ad oggetto l'accusa di concorso in peculato).

Si aggiunge che nessun elemento ulteriore è emerso in ambito «difensivo», non avendo l'interessato (al quale era stato fissato un termine per l'eventuale deposito di memorie difensive) trasmesso alcuna memoria scritta, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato.

Gli unici elementi oggetto di valutazione sono stati forniti dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, nell'ordinanza trasmessa, dalla quale si desume inequivocabilmente che la richiesta di autorizzazione in questione non riguarda quel procedimento e quella fattispecie penale (ossia la corruzione), ma riguarda un procedimento del tutto diverso ed una fattispecie penale del tutto differente rispetto alla corruzione, ossia un'ipotesi di concorso in peculato.

In particolare, il dottor Dell'Utri, senatore all'epoca dei fatti, è indagato dalla Procura di Napoli, per il delitto di cui agli articoli 81 capoverso, 110, 112, comma primo, n. 1, 314 e 61, n. 7, del codice penale (concorso in peculato) perché, secondo l'accusa, in concorso e previo accordo con Marino Massimo De Caro, Sandro Marsano e con altre persone alcune

allo stato non ancora identificate – agendo De Caro nella sua qualità di Direttore della Biblioteca Statale Oratoriale annessa al monumento Nazionale dei Girolamini, sita a Napoli, e Marsano, quale Conservatore del predetto monumento – con più azioni esecutive anche in tempi diversi di un medesimo disegno criminoso, si appropriava di antichi volumi e manoscritti di interesse storico-artistico, di cui De Caro e Marsano avevano la disponibilità per ragione del loro ufficio, essendone ai medesimi affidata la conservazione. L'autorità precedente non è la Procura di Firenze (come nell'ipotesi di corruzione) ma quella di Napoli.

Alla luce di tale ricostruzione, il Giudice per le indagini preliminari di Firenze stava effettuando intercettazioni su utenze di terzi non parlamentari per acquisire, rispetto a tali soggetti, elementi probatori circa un concorso in corruzione per delle concessioni di stoccaggio di gas naturale; durante le intercettazioni è emersa, dai colloqui captati, un'ipotesi di peculato avvenuto in una biblioteca di Napoli. L'occasionalità delle intercettazioni in questa circostanza è evidente, atteso che al momento in cui furono disposte le attività di captazione, l'ipotesi di peculato non era emersa e nessuna indagine veniva svolta in tale ambito dalla Procura di Napoli.

Tornando alla «storica» sentenza della Corte costituzionale n. 390 del 2007, nel caso in esame non solo non c'è alcun mutamento di «direzione» dell'atto investigativo, ma addirittura al momento dell'intercettazione manca *in toto* qualsivoglia attività di indagine rispetto al peculato (non ipotizzato e non ipotizzabile prima delle attività captative) e quindi l'intercettazione stessa è manifestamente occasionale e fortuita rispetto a tale fattispecie criminosa. Infatti solo successivamente all'intercettazione è iniziata l'attività investigativa della Procura di Napoli, alla quale quella di Firenze aveva trasmesso gli atti per i profili di competenza.

In via meramente esemplificativa, se intercettando un terzo non parlamentare nell'ambito di un procedimento per corruzione ci si accorge che un parlamentare parla con l'intercettato di un omicidio da lui commesso, l'intercettazione rispetto all'omicidio è pienamente ed incontestabilmente occasionale, atteso che in nessun modo l'intercettazione del terzo poteva essere preordinata ad acquisire elementi rispetto all'omicidio commesso dal parlamentare, non ipotizzato e non ipotizzabile prima dell'intercettazione.

Un altro elemento importante, da valutare rispetto alle intercettazioni su utenze di terzi riguarda la necessità dell'atto per le indagini in corso. Come ha chiarito la Corte costituzionale nella sentenza n. 188 del 2010, la Camera competente *«deve poter rilevare, dall'esame della richiesta (e degli eventuali allegati), che sussistono sia il requisito, per così dire, "negativo" dell'assenza di ogni intento persecutorio o strumentale della richiesta, sia quello, per così dire, "positivo" della affermata "necessità" dell'atto, motivata in termini di non implausibilità»*. La Corte, quindi non assegna alla Camera un potere di riesame di dati già valutati dall'autorità giudiziaria, ma solo il potere di riscontrare attraverso l'analisi della motivazione dell'atto, la «non implausibilità» degli stessi sotto il profilo della necessità. La Corte precisa inoltre che la necessità non va confusa

con la «decisività» della prova (come evidenziato al punto 6 della sopracitata sentenza), con la conseguenza che l'eventuale non decisività risulta irrilevante nelle ipotesi in cui sussista il requisito della necessità.

In relazione a tale profilo si evidenzia che a pagina 18 e seguenti dell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari è riportato un apposito paragrafo relativo alla rilevanza probatoria delle intercettazioni. Il magistrato procedente chiarisce che le ricostruzioni dei fatti e il contenuto delle conversazioni per le quali viene chiesta l'autorizzazione all'utilizzo fanno ragionevolmente ritenere che il dottor Dell'Utri «non solo e non tanto» era consapevole dell'illecita provenienza dei volumi ma, soprattutto, che era stato preventivamente informato, in un momento antecedente alla materiale apprensione dei volumi da parte del De Caro, dell'intento predatorio del «direttore» (pagina 18 dell'ordinanza). Il delitto di concorso in peculato commesso emerge dall'esistenza di un previo accordo tra i due sopracitati soggetti, affinché De Caro asportasse dalla biblioteca napoletana i preziosi volumi in questione, con l'intesa di consegnarli a Dell'Utri. Conferma di tale quadro indiziario si rinviene, secondo l'autorità giudiziaria, proprio nel contenuto delle conversazioni intercettate, per le quali si chiede l'autorizzazione all'utilizzo (pagina 19 e pagina 25 dell'ordinanza).

Scrivono l'autorità giudiziaria che *«gli esiti delle indagini sopra riportate rendono indispensabile, a parere di questo giudice, l'utilizzo delle conversazioni casualmente intercettate tra De Caro e Dell'Utri, perché dalla loro lettura emerge come il Dell'Utri mostrava un particolare interesse per il contenuto della biblioteca partenopea di cui l'amico De Caro era direttore»* (brano riportato testualmente, contenuto a pagina 19 dell'ordinanza).

A pagina 25 dell'ordinanza si chiarisce, rispetto alle ulteriori intercettazioni, che *«le stesse appaiono rilevanti per ricostruire il rapporto tra Dell'Utri e De Caro; costituiscono la prova degli stretti rapporti, anche di carattere fiduciario, intercorrenti tra i due e sono illuminanti del ruolo avuto da Dell'Utri nella vicenda relativa alla nomina di De Caro (omissis) Ma soprattutto, testimoniano l'esistenza del previo accordo tra i predetti avente oggetto la sottrazione da parte di De Caro dei volumi da consegnare al Dell'Utri.»*

Nel caso di specie la necessità dell'intercettazione (*rectius*, la non implausibilità della necessità della stessa, alla luce di un riscontro circoscritto alla mera motivazione dell'atto) è evidente, atteso che le intercettazioni, secondo la prospettazione motivatoria dell'autorità giudiziaria, sono finalizzate ad accertare l'accordo tra il De Caro e Dell'Utri, alla base della configurabilità del concorso nel delitto di peculato, materialmente commesso dall'*intraneus* (nel caso di specie De Caro), in concorso appunto con l'*extraneus*, ossia con Dell'Utri.

Per la motivazioni fin qui espresse la relatrice prospetta l'opportunità che la Giunta deliberi di proporre all'Assemblea la concessione dell'autorizzazione all'utilizzo delle intercettazioni in questione nei confronti dell'ex senatore Dell'Utri.

Si apre quindi la discussione, nel corso della quale interviene il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) rilevando che il magistrato deve interrompere le attività di captazione ogni volta che il terzo intercettato interloquisca con un parlamentare con una certa regolarità, al fine di salvaguardare il diritto di riservatezza dei senatori in tale ambito.

Non condivide la proposta formulata dalla relatrice in quanto, a suo giudizio, nel caso di specie le intercettazioni non hanno il carattere della occasionalità. Risulta irrilevante, a suo avviso, la circostanza che le conversazioni oggetto della richiesta riguardano un procedimento penale diverso e una differente fattispecie criminosa – ossia il peculato – atteso che la qualificazione giuridica del titolo di reato è un elemento «successivo» ed in quanto tale non suscettibile di incidere sulla configurazione o meno della fortuità dell'attività di captazione.

L'oratore richiama infine la propria esperienza professionale di magistrato di Cassazione, per ribadire l'illegittimità delle intercettazioni effettuate nel caso di specie.

Il senatore CRIMI (*M5S*) non condivide l'impostazione prospettata dal senatore Caliendo, atteso che l'indagine per peculato veniva attivata dalla Procura di Napoli solo a seguito della trasmissione da parte della Procura di Firenze e quindi successivamente all'effettuazione delle intercettazioni oggetto della richiesta.

In tale contesto gli elementi indiziari a carico di Dell'Utri sono configurabili solo in relazione a un numero ridotto di intercettazioni, dalle quali emerge un'ipotesi accusatoria di peculato, non ravvisabile *ex ante*. Le intercettazioni su utenze di terzi, di conseguenza, sono nel caso di specie sicuramente occasionali, in quanto in alcun modo le stesse erano preordinate ad acquisire elementi probatori nei confronti del parlamentare, non essendo in corso alcuna indagine per peculato al momento dell'effettuazione di tali attività di captazione.

La relatrice LO MORO (*PD*) interviene in sede di replica, sottolineando preliminarmente che rispetto al procedimento per corruzione in corso a Firenze la Giunta non ha alcuna competenza sul piano procedurale, atteso che nessuna richiesta di utilizzazione di tali attività captative è stata trasmessa al Senato relativamente a tale indagine. Peraltro nemmeno è possibile desumere elementi rispetto al procedimento in corso a Firenze dalle memorie difensive dell'interessato, nel caso di specie non pervenute.

Di conseguenza gli unici elementi portati a conoscenza del Senato riguardano un procedimento penale diverso rispetto a quello per corruzione – relativo a un'ipotesi accusatoria di peculato – e posto in essere da una Procura diversa da quella di Firenze, ossia dalla Procura di Napoli. La richiesta di utilizzo delle intercettazioni in questione, quindi, inerisce ad un procedimento penale per concorso in peculato, attivato solo a seguito delle risultanze emerse dalle intercettazioni e non ipotizzabile in alcun modo *ex ante* da parte dell'autorità giudiziaria, atteso che la stessa stava effet-

tuando le attività di captazione su utenze telefoniche di terzi nell'ambito di un procedimento penale del tutto diverso, riguardante un'ipotesi di corruzione. L'occasionalità delle intercettazioni è quindi nel caso di specie evidente, in quanto in alcun modo l'autorità giudiziaria poteva preordinare tali attività di captazione all'acquisizione di elementi probatori in merito al concorso in peculato, atteso che tale ipotesi criminosa non era ancora emersa, avendo la stessa preso corpo proprio a seguito dell'effettuazione delle intercettazioni (e quindi successivamente alle stesse).

Precisa infine la relatrice che il giudizio di Cassazione sulle misure cautelari non coincide in alcun modo col sindacato che il Senato è chiamato a compiere sulle attività di intercettazione, essendo diversi i fini e l'oggetto delle due predette attività, la prima delle quali – ossia il giudizio di Cassazione – attiene ad un ambito prettamente processuale, mentre la seconda – ossia quella di competenza della Giunta – deve necessariamente essere circoscritta alla verifica della occasionalità o meno dell'attività di captazione su utenza telefonica di terzi, come ha chiarito la Corte costituzionale nella più volte richiamata sentenza n. 390 del 2007.

Il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta della relatrice Lo Moro di concessione dell'autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche del signor Marcello Dell'Utri, senatore all'epoca dei fatti, nell'ambito di un procedimento penale per concorso in peculato pendente anche nei suoi confronti.

La Giunta approva a maggioranza la proposta messa ai voti dal Presidente ed incarica la senatrice Lo Moro di redigere la relazione per l'Assemblea.

(Doc. IV-ter, n. 8) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità di opinioni espresse dal signor Giuseppe Ciarrapico, senatore all'epoca dei fatti, per il reato di cui all'articolo 278 del codice penale (offese all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica)

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 22 luglio 2015.

Il relatore CRIMI (M5S) illustra la propria proposta conclusiva, ricordando preliminarmente che l'ex senatore Giuseppe Ciarrapico è chiamato a rispondere del delitto di cui all'articolo 278 del codice penale (Offese all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica) in relazione al contenuto di un articolo da lui redatto, pubblicato in data 22 settembre 2009 sul quotidiano «Oggi Nuovo Molise»; nel medesimo procedimento è altresì imputato il Direttore responsabile *pro tempore* del quotidiano stesso.

Secondo l'ipotesi accusatoria, nel citato articolo – dal titolo «L'onore dell'Italia ai parà assassinati» – sarebbe stato offeso l'onore e il prestigio del presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, prospettando che quest'ultimo avesse ritardato l'impegno istituzionale relativo all'accoglienza delle salme dei parà italiani deceduti a Kabul nel 2009 per completare il programma della propria visita in Giappone con appuntamenti futuri, conditi da occasioni conviviali e spettacoli musicali.

In particolare, nel contesto dello scritto sarebbero state utilizzate espressioni esplicitamente e gravemente denigratorie e offensive quali «*Napolitano è l'espressione di quel perfetto comunismo compiuto che non ha mai amato i valori della Patria, di dovere militare, di adempimento al proprio dovere...*».

Precisa che il senatore Ciarrapico non ha fatto pervenire alla Giunta alcuna memoria difensiva scritta, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato.

Sul piano metodologico, ritiene opportuno ripercorrere preliminarmente i criteri di giudizio espressi, in sede di conflitto di attribuzione di poteri, dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (di cui, ad esempio, alle sentenze della Consulta n. 55 del 25 febbraio 2014, n. 305 del 20 novembre 2013 e n. 81 dell'8 febbraio 2011), in base ai quali le opinioni espresse *extra moenia* possano essere coperte dalla prerogativa dell'insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, solo a condizione che sia ravvisabile un nesso funzionale con l'esercizio dei compiti parlamentari, incentrato su due requisiti. Il primo requisito, enucleato dalla Corte costituzionale, si basa sulla sostanziale corrispondenza di significato tra opinioni espresse all'esterno e opinioni espresse in atti parlamentari o nelle aule parlamentari, mentre il secondo requisito si basa sul cosiddetto «legame temporale» fra l'attività parlamentare e l'attività esterna, in modo tale che questa venga ad assumere una finalità divulgativa rispetto alla prima.

Alla stregua della predetta giurisprudenza, sul piano metodologico si ritiene che l'esame svolto dalla Giunta debba necessariamente essere circoscritto alla sola valutazione della circostanza se le dichiarazioni rese *extra moenia* siano o meno correlate funzionalmente con l'attività *intra moenia* svolta dall'*ex* senatore Ciarrapico. Altre valutazioni restano estranee all'ambito dei poteri riconosciuti alla Giunta (e al Senato) come, in via meramente esemplificativa, quella attinente al riscontro della correttezza o meno della qualificazione giuridica del fatto criminoso da parte del magistrato, che è rimessa alla esclusiva attribuzione dell'autorità giudiziaria (in quanto tale non sindacabile dal Senato). Non potrà, parimenti, la Giunta (sempre in via meramente esemplificativa) pronunciarsi sulla circostanza se il fatto contestato costituisca o meno reato, essendo tale valutazione rimessa al giudice e soggetta al solo sindacato processuale, attraverso il giudizio e gli ordinari mezzi di impugnazione (in appello e in Cassazione). Si ribadisce quindi la necessità di tenere distinti l'ambito processuale, nel quale peraltro l'*ex* senatore Ciarrapico potrà svolgere tutte le proprie attività difensive, in primo grado, in appello ed eventualmente in

Cassazione, e l'ambito delle valutazioni della Giunta, circoscritte al mero riscontro della sussistenza o meno del cosiddetto nesso funzionale tra attività *extra moenia* e attività *intra moenia*.

Sotto altro profilo, il relatore ritiene non del tutto superfluo precisare che restano parimenti estranee al procedimento in questione le valutazioni politiche sull'operato dell'*ex* presidente Napolitano, dovendo l'istruttoria della Giunta incentrarsi esclusivamente sui profili inerenti all'insindacabilità delle opinioni espresse dall'*ex* senatore Ciarrapico.

Nell'istruttoria compiuta dal relatore non è emerso nessun atto «tipico», a firma del senatore Ciarrapico, sui profili in questione, come pure non è emersa nessuna dichiarazione *intra moenia* effettuata a tal riguardo nelle aule parlamentari. Prospetta quindi l'opportunità che la Giunta deliberi di proporre all'Assemblea che rispetto al fatto in questione non sussiste la prerogativa dell'insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Il senatore MALAN (*FI-PdL XVII*) rileva che i parlamentari hanno piena facoltà di esercitare il proprio diritto di critica anche rispetto al Capo dello Stato, a prescindere dalla previa presentazione di atti di sindacato ispettivo. Nel caso di specie, in particolare, non si comprende quale sia il rilievo penale delle opinioni critiche espresse dall'*ex* senatore Ciarrapico rispetto al Presidente della Repubblica allora in carica.

Il senatore PAGLIARI (*PD*) evidenzia che l'oggetto del sindacato della Giunta e del Senato attiene esclusivamente alla sussistenza o meno della prerogativa dell'insindacabilità delle opinioni espresse ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Tutti i restanti profili appartengono al merito processuale e possono essere valutati esclusivamente dall'autorità giudiziaria.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) rileva che nel caso di specie sussiste la prerogativa dell'insindacabilità, facendo un paragone tra la fattispecie in questione e quella relativa all'istigazione a delinquere nell'ambito del movimento «No TAV», oggetto di una recente decisione assolutoria pronunciata del Tribunale di Torino.

Il relatore CRIMI (*M5S*), intervenendo in sede di replica, ribadisce che, alla stregua della giurisprudenza della Corte costituzionale prima richiamata, l'oggetto del sindacato della Giunta riguarda solo la sussistenza del cosiddetto nesso funzionale tra attività *extra moenia* ed attività *intra moenia*. Tutte le restanti valutazioni – relative ad esempio alla sussistenza o meno del reato o alla qualificazione dello stesso – spettano all'esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria, non potendo il Senato interferire con tali attribuzioni, in ossequio a un principio di separazione dei poteri.

Il senatore CUCCA (*PD*) ritiene che il documento in titolo richieda un'attenta riflessione e pertanto propone di rinviare ad altra seduta la votazione conclusiva in ordine allo stesso.

Il PRESIDENTE sottopone quindi alla Giunta la proposta del senatore Cucca di rinviare la votazione finale ad altra seduta.

Conviene la Giunta su tale proposta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 20,50.